



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.42

OGGETTO:

Approvazione accordo commerciale di sponsorizzazione. Denominazione Palazzetto dello Sport di Santena in palaSER.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **quaranta** in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura** la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione accordo commerciale di sponsorizzazione. Denominazione Palazzetto dello Sport di Santena in palaSER.**

CONSIDERATO CHE:

- a. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo primario nella promozione delle attività sportive, nella sua veste di proprietaria delle strutture utilizzate quotidianamente dalle Associazioni sportive e delle scuole santenesi;
- b. È intenzione del Comune di Santena e dell'A.S.D. Pallavolo '95, concessionaria dell'impianto sportivo – Palazzetto dello Sport intitolato ad Andrea Pininfarina, sito in via Brignole, 34 reperire risorse economiche anche attraverso la ricerca di forme di finanziamento diverse dal bilancio comunale, tramite, in particolare nel caso di specie, contratti di sponsorizzazione con aziende presenti sul territorio;
- c. La raccolta di sponsorizzazione è uno strumento di finanziamento per reperire risorse necessarie a realizzare investimenti e sostenere i costi di gestione delle strutture sportive;
- d. Nel corrente anno il concessionario dell'impianto sportivo e la società SER WAX Industry hanno sottoscritto un accordo commerciale di sponsorizzazione;
- e. L'accordo prevede, previo autorizzazione del Comune di Santena, proprietario dell'impianto la denominazione del complesso sportivo in PALASER fino alla data di scadenza della concessione a fronte di investimenti già realizzati e di un sostegno economico all'attività ammontante ad €. 7.500,00 annui + iva, ai sensi di legge;
- f. Il contratto prevede che lo sponsor sarà data visibilità mediante l'apposizione:
 1. di due loghi SER sul campo da gioco;
 2. del logo SER sulla parete laterale interna del Palazzetto;
 3. del logo SER sulle maglie da gara di tutte le squadre;
 4. del logo SER sull'abbigliamento consegnato ai corsi di avviamento e minivolley;
 5. del logo SER sull'abbigliamento di tutte le squadre (tute e borsoni) anche in presenza di altri sponsor;
 6. del logo SER per la comunicazione istituzionale (sito, social, giornali, ecc.).



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

g. Il Comune di Santena si riserva discrezionalmente di interrompere il contratto di sponsorizzazione, senza dover riconoscere alcun risarcimento o indennizzo al concessionario e allo sponsor nei seguenti casi:

1. **violazione le norme di carattere fiscale in materia di sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche sia da parte dello sponsor sia da parte dell'associazione beneficiaria;**
2. mancato o ritardato pagamento del corrispettivo annuale del contratto di sponsorizzazione;
3. diffusione di messaggi pubblicitari pregiudizievoli o dannosi dell'immagine del Comune;
4. sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

RICHIAMATA la seguente normativa:

- a. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- b. L.R. 22 dicembre 1995, n. 93 Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie;
- c. L.R. 5 aprile 1996, n. 17 Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie;
- d. l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002;
- e. gli articoli 164 e 165 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Comunale

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione in premessa descritta;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

2. **DI APPROVARE** l'accordo commerciale di sponsorizzazione principale tra l'A.S.D. Pallavolo Santena '95 e la società SER WAX INDUSTRY periodo 2021/2028, che si allega;

3. **DI AUTORIZZARE** la denominazione commerciale dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport di Santena Andrea Pininfarina in *palaSER*;

4. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Area Amministrativa e Tecnica Avv. Guglielmo LO PRESTI;

5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.